

Il nuovo art. 570 bis c.p.

Il 6 aprile 2018 è scattata l'applicazione del nuovo articolo del codice penale sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.

In sostanza, il nuovo articolo 570 bis c.p. prevede il carcere fino ad un anno o la multa fino a 1.032 euro per l'ex coniuge che si sottrae all'obbligo di pagare quanto pattuito in sede di separazione o divorzio in favore dell'altro coniuge o dei figli.

In sostanza viene ampliata la tutela in caso di inadempimento dell'obbligo di contribuzione al mantenimento.

Infatti in precedenza, l'art. 570 c.p. limitava la pena al genitore che faceva mancare i mezzi di sussistenza ai propri discendenti.

Ora, invece, quelle pene si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.

Purtroppo, però, nulla viene specificato per le unioni civili ed i patti di convivenza nonché per ciò che concerne le spese straordinarie.